

STATUTO SOCIALE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TENNIS CLUB OPERA

Capo I

COSTITUZIONE AFFILIAZIONE RICONOSCIMENTO

Art. 1 – Costituzione e Sede

La costituita associazione polisportiva dilettantistica: "SCA SPORTS ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA" con sede legale a San Giuliano Milanese (MI) via dei Cavalieri 22, registrata il 13 febbraio 2012, cod. fiscale 97617270158, cambia in base alla delibera assembleare del 07/02/2022, la denominazione sociale, la sede, e determinate disposizioni per renderla ancora più aderente alle prescrizioni del Coni e della Federazione Italiana Tennis.

Ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile l'associazione sportiva dilettantistica viene denominata " T.C. OPERA Associazione Sportiva Dilettantistica".

L'Associazione ha sede in OPERA, VIA FRATELLI CERVI 1 e svolge la propria attività in modo prevalente nel territorio della Regione LOMBARDIA. I Colori sociali sono il bianco il blu e il giallo, ma possono essere variati con delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali, ma comunque esclusivamente all'interno del territorio della Regione Lombardia . La denominazione sociale può essere integrata con altre espressioni con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Affiliazione alla F . I . T .

1) L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Tennis (F.I.T.) dal 14/03/2012 con codice di affiliazione 03140312, della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati ed atleti, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonché la normativa del CONI, di cui fa parte essendo registrata nel registro nazionale delle associazioni sportive dilettantistiche (n. 173424).

2) L'Associazione si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati, ed a provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. e agli altri affiliati, oltre che nel caso di scioglimento, anche in ogni caso di cessazione di appartenenza alla F.I.T.

3) L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e al le direttive, nonché agli statuti e ai regolamenti di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi,

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964

compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti della F.I.T.; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

5) Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della F.I.T. e delle altre Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui si affilierà, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

6) L'associazione assume l'obbligo di tessere alla F.I.T. tutti i soci

7) L'associazione si obbliga ad osservare il vincolo di giustizia federale e l'adempimento degli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della F.I.T. e degli altri affiliati e del pagamento di quanto dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati anche in caso di cessione di appartenenza alla F.I.T.;

8) l'associazione obbliga i componenti del direttivo in carica al momento della cessazione di appartenenza alla F.I.T. di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

9) L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Art.3 – Riconoscimento di associazione sportiva dilettantistica

1) L'Associazione è riconosciuta, ai fini sportivi, con delibera del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

2) Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modifiche che venissero imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T. o degli altri Organismi sportivi nazionali a cui si affilierà, quest'ultime, se compatibili con quanto previsto dai regolamenti della F.I.T..

3) L'associazione, al momento in cui la legislazione lo chiederà, ovvero ne abbia la necessità, chiederà il riconoscimento della personalità giuridica, a tal fine provvederà a costituire un capitale che rimarrà vincolato, non potrà essere utilizzato per altri scopi dall'associazione, e dovrà restare a garanzia della solvibilità dell'associazione stessa, in caso di obbligazioni verso terzi.

Articolo 4 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964

2. L'Associazione ha come finalità principale la pratica agonistica, formativa e promozionale del tennis, del beach-tennis, del paddle e del tennis in carrozzina a carattere dilettantistico, in modo prevalente nel territorio della Regione Lombardia, secondo le norme della Federazione Italiana Tennis (F.I.T), attraverso:

- a. la partecipazione, con propri tesserati, ad almeno un Campionato individuale od a squadre F.I.T.;
- b. la partecipazione con propri tesserati, a manifestazioni e tornei, anche non agonistici, riconosciuti dalla F.I.T.;
- c. partecipare ed organizzare stage ed eventi formativi finalizzati alla promozione divulgazione ed insegnamento delle discipline del Tennis ed in generale di quelle riconosciute dalla F.I.T.;
- d. garantire, promuovere e favorire, in tutte le forme previste, la pratica del Tennis del beach - tennis, del paddle e del tennis in carrozzina, a tutti i tesserati della F.I.T., anche se non soci;
- e. e al fine di consentire le attività di cui alle precedenti lettere c) e d), mettere a disposizione dei tesserati della F.I.T. gli impianti, le attrezzature, i tecnici ed in generale le strutture del circolo, l'attività didattica effettuata da tecnici, istruttori ecc. che non facciano parte dell'organigramma tecnico del TC OPERA deve essere autorizzata del consiglio direttivo con delibera.
- f. in generale, lo sviluppo, promozione e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline del Tennis del beach-tennis, del paddle e del tennis in carrozzina, intese come mezzo di formazione psico - fisica e morale dei soci e dei tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline.

3. L'Associazione, ha altresì quale finalità la pratica, lo sviluppo, promozione e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del tennis, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e dei tesserati, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle citate discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della suddetta disciplina ed in generale dell'attività sportiva. Il sodalizio è altresì tenuto allo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Inoltre, l'Associazione, potrà organizzare eventi, raduni e quanto altro necessario a garantire l'attività motoria dei propri associati e la loro partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali. Nella propria sede o impianto, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, la gestione in via meramente strumentale e non principale i servizi di bar e ristorante e si somministrazione di alimenti e bevande ovvero farle gestire da terzi.

4. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o altro tipo di collaborazione per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività nel caso in cui la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti.

5. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Tennis e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964

autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

6. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti della Federazione Italiana Tennis e/o dell'ente di promozione sportiva e/o federali a cui aderirà, nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

7. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti e tecnici tesserati nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 5 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

CAPO II

ASSOCIATI

Articolo 6 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche e non che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Tennis e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

3. La validità della qualità di socio è conseguita successivamente all'accoglimento da parte del consiglio direttivo della domanda di ammissione ed al pagamento della prevista quota associativa. Il consiglio direttivo ammetterà o meno il richiedente in base ai principi di cui sopra.

4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

5. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964

Articolo 7- Ammissione a socio

L'ammissione all'Associazione è subordinata alle seguenti condizioni: 1 presentazione della domanda; 2. pagamento dei contributi associativi; 3. accettazione senza riserve del presente statuto e del regolamento; presentazione della visita medica adeguata al tipo di tesseramento richiesto. 4. accettazione della domanda ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - Diritti dei soci.

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Per particolari meriti sportivi, sociali, culturali o per attività svolte per l'associazione, l'assemblea dei soci potrà nominare uno o più "soci onorari", i quali saranno esonerati dal versamento delle quote associative annuali.
3. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 14.
4. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 9 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - A. dimissione volontaria;
 - B. quando sia incorso in una inadempienza degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, ovvero dai regolamenti della FIT o di altri Enti a cui l'associazione aderisce, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo;
 - C. La morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa non determina la esclusione del socio, ma la decadenza dei suoi diritti di cui all'art. 8, diritti che verranno riacquisiti al pagamento della quota.
 - D. radiazione (esclusione) deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio e per le i casi della lettere B di detto articolo.
 - E. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 26 del presente statuto.
2. La decadenza, radiazione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito l'associato interessato o meno in base alla sua condotta. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica segnalata dall'associato per le comunicazioni associative.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 10 – I Tesserati

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964

1. I tesserati sono le persone fisiche, anche non soci, tesserati alla FIT ovvero a Federazioni e Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione si affilia e sono rappresentati da: a) atleti; b) dirigenti sociali e soci di società affiliate; c) giudici; d) dirigenti federali; e) tecnici, istruttori federali; f) altri tesserati alla FIT;

2. L'Associazione, con l'affiliazione alla FIT, deve garantire ai tesserati della Federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport del Tennis, del beach - tennis, del paddle e del tennis in carrozzina a carattere dilettantistico, con le stesse modalità previste per i propri Soci, previa accettazione dello statuto e del regolamento interno, l'associazione in caso di un tesserato con visita medica scaduta ha la facoltà di non accettare all'interno dei suoi locali il tesserato stesso.

3. I tesserati della FIT, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

CAPO III

ORGANI SOCIALI

Articolo 11 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l' Assemblée generale dei soci;
- b) b) il Presidente;
- c) c) il Vicepresidente;
- d) d) il Segretario;
- e) e) il Tesoriere;
- f) f) il Consiglio Direttivo.
- g) g) Il Direttore Sportivo
- h) h) Il Collegio Sindacale

Articolo 12 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, in ordine di presenza dal Vicepresidente, dal Segretario, ovvero da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 13 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci non decaduti e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa.

2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

3. Se nominati, potranno partecipare alle riunioni delle assemblee ordinarie e straordinarie i "Soci Onorari" con diritto di voto.

Articolo 14 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica o fax. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

2. L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 9, comma 2.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964

2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 16 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 17 - Attribuzioni dell'Assemblea

- 1) Sono compiti dell'Assemblea in seduta ordinaria: a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno trascorso; b) eleggere i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo. c) approvare il rendiconto /bilancio consuntivo; d) approvare i programmi dell'attività da svolgere; e) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno di sottoporre e su quelle proposte dagli associati;
- 2) Sono compiti dell'Assemblea in seduta straordinaria: a) modificare lo Statuto su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto. b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori. 3) Le proposte degli associati devono essere comunicate al Consiglio Direttivo in tempo utile per essere inserite nell'ordine del giorno nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Articolo 18 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti del Coni e della Federazione di appartenenza e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del rimborso spese documentati o forfettari.

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964

3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
5. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non componenti, il Presidente onorario, se nominato, senza diritto di voto ma con la possibilità di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
6. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 19 – Dimissioni e Decadenza

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice - presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
4. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate alla FIT, oltre ad altri organismi sportivi a cui l'associazione è affiliata, unitamente a copia del verbale.

Articolo 20 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 21 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) Nominare al proprio interno tutte le volte in cui le stesse siano vacanti, le cariche di Presidente, Vicepresidente e segretario/tesoriere.
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- c) determinare l'entità delle quote associative annuali e quelle di partecipazione alle attività associative, comprese quelle relative ai tesserati;
- d) redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964

- e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione all'assemblea degli associati;
- g) adottare i provvedimenti di radiazione, esclusione e decadenza verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- h) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 22 - Il presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e se viene nominato il segretario non ha poteri esecutivi, ma solo di rappresentanza, assume le eventuali cariche "vacanti" previste nel presente statuto.

Articolo 23 - Il vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 24 - Il segretario

Il segretario, se nominato dal Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili; se non è nominato il Segretario, dette attività sono attribuite al Presidente dell'Associazione.

Articolo 25 - Il tesoriere

Il tesoriere, se nominato dal Consiglio Direttivo, ha poteri esecutivi e quindi dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, cura le riscossioni e i pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo può essere delegato da quest'ultimo organo ad aprire autonomamente nuovi rapporti bancari, operare su tutti i conti correnti dell'Associazione e più in generale gestire la contabilità e finanza dell'associazione con obbligo di riferire al Consiglio direttivo ogni evento di natura straordinaria ovvero che possa incidere significativamente sul bilancio dell'associazione; se non è nominato il Tesoriere, dette attività sono attribuite al Presidente dell'Associazione

Articolo 26 - Il Direttore Sportivo

Il Consiglio direttivo nomina un Direttore Sportivo il quale dovrà scegliersi, qualora ne avesse bisogno, due o più collaboratori con i quali formerà la Commissione Sportiva. Il Direttore Sportivo e la Commissione Sportiva avranno potere decisionale sulla formazione delle squadre agonistiche e su ogni altro argomento che interessi l'attività sportiva dell'Associazione. Il Direttore Sportivo, qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo, potrà essere invitato alle riunioni dello stesso senza diritto di voto. In tali riunioni dovrà dare relazione sul suo operato per la necessaria ratifica.

Articolo 27 - Il Collegio Sindacale

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964

Il Collegio Sindacale, qualora eletto, è costituito da tre membri, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio stesso, esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall'associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e di quelli ricevuti dall'associazione a titolo cauzionale. I Sindaci vengono nominati per la durata di 3 anni, possono essere confermati, sostituiti e revocati con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo. I Sindaci sono tenuti a verbalizzare i propri atti. Il Collegio sindacale non decade in caso di decadenza del Consiglio direttivo.

Articolo - 28 Il Bilancio

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare la complessiva situazione economico - finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
4. E' fatto espresso divieto di distribuzione di utili anche informa indiretta, gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere integralmente finalizzati agli scopi istituzionali dell'Associazione.

Articolo 29 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 30 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate commerciali connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di enti, anche governativi, dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 31 - La rappresentanza dei Tecnici e degli Atleti

Il Presidente con cadenza annuale, o comunque coerente con le norme federali vigenti, convoca e presiede riunioni degli atleti /e tessera ti e maggiorenni - nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici e, per l'individuazione, elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. Il Presidente custodisce i verbali delle suddette riunioni e ne cura la trasmissione alla FI T , per il costante aggiornamento degli atti federali.

Articolo 32 - Clausola compromissoria

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni o enti sportivi a cui l'associazione è affiliata. In i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni dell'affiliante, questo sarà composto da n. 3 (tre) arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato avrà sede in e il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalle Federazioni ed Enti affilianti.

Articolo 33 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà in merito alla destinazione dell' eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione. 3 . La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 34 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Tennis a cui l'associazione sarà affiliata , del C.O.N.I. e delle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui intenderà affiliarsi e in subordine le norme del Codice Civile.

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964



TENNIS CLUB OPERA

T.C. Opera A.S.D.

Via Fratelli Cervi 1,
20073, Opera (MI)

Cod. Fisc. 97617270158, P. Iva 07851820964